

gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Pisa;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Pistoia;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Prato;

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio e merlo nella Provincia di Siena, su tutto il territorio provinciale, con esclusione delle aree boschive secondo quanto previsto nella delibera GP n. 133 del 04.06.2009. In tali aree boschive l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.

2. di consentire la caccia da appostamento il solo giorno 2 settembre 2009, dalle ore 6,30 alle ore 19,00 (ora legale), alle specie:

- tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nella Provincia di Firenze;

3. di consentire nei laghi artificiali e nelle altre superfici allagate artificialmente dalle ore 5,45 alle ore 19,00 la caccia da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei giorni 2 e 6 settembre 2009 nelle province di Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

4. di consentire nei laghi artificiali e nelle altre superfici allagate artificialmente dalle ore 5,45 alle ore 19,00 la caccia da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nel giorno 2 settembre 2009 nella provincia di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 726

Determinazione delle forme di caccia in mobilità e disciplina degli accessi di cui all'articolo 29 del D.P.G.R. 13/R/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 di recepimento della legge 157/92;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che approvava il calendario venatorio regionale;

Visto il DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/r "Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3;

Considerato che l'art. 15 comma 2 della legge regionale n. 20/2002 prevede che la Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 23 del DPGR 13/r/2004 determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità;

Visti gli accordi di reciprocità che la Regione Toscana e le Regioni Umbria e Lazio hanno sottoscritto nei quali è prevista la possibilità per i cacciatori di tali regioni di effettuare nelle Regioni ospiti la caccia alla selvaggina migratoria anche in forma vagante;

Considerato altresì che la Toscana consente a tutti i cacciatori italiani di accedere, attraverso il proprio sistema di prenotazione venatoria, agli Ambiti Territoriali di caccia (ATC) toscani per la caccia alla selvaggina migratoria e agli ungulati;

Rilevato che la Regione Toscana sopporta un costo aggiuntivo per la gestione del sistema di prenotazione venatoria riservato ai cacciatori non residenti;

Informate con nota n.103/26839/15.2 del 21 luglio 1998 le Regioni italiane che, in assenza di specifici accordi, i costi di esercizio per la prenotazione sarebbero stati addebitati ai cacciatori che utilizzano il sistema;

Valutata in Euro 25,00 la somma che i cacciatori non residenti in Toscana dovranno pagare a titolo di rimborso forfetario delle spese per la fruizione del sistema regionale toscano di prenotazione venatoria;

Rilevato che la Regione Liguria ammette l'accesso dei cacciatori toscani ai propri ATC con l'uso del sistema di prenotazione venatoria della Toscana;

Ritenuto, al fine di prevedere per tutti i cacciatori italiani la possibilità di esercizio venatorio in Toscana e tenuto conto delle esigenze di programmazione, di consentire ai cacciatori provenienti da Regioni che non

hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la regione Toscana l'accesso giornaliero in ogni ATC toscano fino a 10 cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità.

A voti unanimi,

DELIBERA

- tutti i cacciatori non residenti in Toscana per accedere al sistema di prenotazione per la mobilità venatoria in Toscana dovranno dimostrare di aver versato la somma di Euro 25,00 per il rimborso delle spese di gestione del servizio, secondo le modalità indicate nella pagina web: www.regione.toscana.it/agricoltura/caccia_pesca;

- i cacciatori provenienti dalle regioni che hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che fruiscono della mobilità in Toscana possono esercitare l'attività venatoria secondo quanto stabilito negli accordi e con le modalità fissate dai singoli calendari venatori provinciali;

- di fissare in n. 10 il numero massimo giornaliero di cacciatori provenienti da regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Toscana che possono accedere in mobilità in ogni A.T.C. della Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

- i cacciatori non residenti in Toscana, iscritti agli A.T.C. Toscani, provenienti da Regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana e che effettuano l'apertura anticipata alla selvaggina stanziale possono accedere agli A.T.C. toscani a partire dalla terza domenica di settembre, se non hanno effettuato in precedenza nessuna giornata di caccia nella regione di provenienza; in caso contrario, l'accesso è consentito a partire dalla quarta domenica di settembre. Durante le prime due settimane di caccia i cacciatori non residenti iscritti agli A.T.C. toscani, come ulteriore A.T.C., possono svolgere la caccia negli A.T.C. toscani secondo i giorni e gli orari fissati dalla regione di provenienza, salvo specifici accordi di reciprocità fra i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 727

L.R. 3/94 art. 37 bis. Prelievo in deroga della specie storno.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare gli articoli 1, 2 e il primo comma dell'articolo 9 relativo alle deroghe;

Richiamata la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 con la quale nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

Vista la legge 3 ottobre 2002, n. 221, di integrazione della legge 157/92, che prevede una specifica norma relativa all'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

Considerato che la suddetta legge 221/2002 attribuisce alle regioni la competenza ad adottare provvedimenti di deroga nel rispetto della Direttiva 79/409/CEE;

Vista la legge regionale del 11 ottobre 2002 n. 36 che affida alla Giunta regionale la competenza ad emanare provvedimenti applicativi delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva 79/409/CEE e in particolare per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato